



Bruxelles, 18 settembre 2020
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0089(COD)**

**9592/20
ADD 1**

**CONSOM 118
MI 233
ENT 80
JUSTCIV 72
DENLEG 46
CODEC 628**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9059/20
n. doc. Comm.:	7877/18 + ADD 1-5
Oggetto:	DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE - Dichiarazione dell'Estonia

– Dichiarazione dell'Estonia –

L'Estonia accoglie con favore l'obiettivo della direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ossia rafforzare il meccanismo di tutela degli interessi collettivi dei consumatori in un mercato sempre più globalizzato e digitalizzato.

L'Estonia si rammarica tuttavia del fatto che questa direttiva settoriale comprometta il diritto processuale civile e l'autonomia degli Stati membri introducendo varie norme di natura orizzontale già esistenti in tutti gli Stati membri. Tali norme riguardano, ad esempio, il principio "chi perde paga", l'autorità di cosa giudicata, la litispendenza, il rigetto dell'azione. A nostro avviso l'autonomia processuale riveste grande valore e dovrebbe essere rispettata quando si creano strumenti di diritto processuale civile.

L'Estonia è uno degli Stati membri che hanno sostenuto l'argomentazione secondo cui una procedura dell'Unione dovrebbe contemplare situazioni transfrontaliere, consentendo agli Stati membri di istituire i propri sistemi nazionali. Siamo ancora convinti che questo sarebbe stato l'approccio giusto. Le norme dell'Unione dovrebbero essere introdotte solo in situazioni in cui gli Stati membri non possono risolvere da soli una questione. A nostro avviso, tra tali questioni non rientra la creazione di un sistema nazionale per le azioni rappresentative.

Le norme sul finanziamento degli enti legittimati nazionali e sul relativo esame dovrebbero essere di competenza di uno Stato membro. Purtroppo le norme in materia di finanziamento contenute nel testo finale sono di natura orizzontale. A tale riguardo avremmo preferito l'orientamento generale, che riguardava solo il finanziamento di enti legittimati transfrontalieri.

Siamo molto preoccupati del fatto che la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1, non faccia distinzioni tra azioni nazionali e azioni transfrontaliere. L'Estonia constata quindi che il testo non osta a un'interpretazione secondo cui le norme nazionali dello Stato membro del foro possano precludere a un ente legittimato di un altro Stato membro finanziato da terzi di intentare un'azione basandosi unicamente sul fatto che vi sia un finanziamento da parte di terzi, senza neppure valutare la possibile portata dell'influenza esercitata dai finanziatori. Questo è un risultato che non possiamo sottoscrivere. Tale restrizione non è in linea con gli obiettivi della direttiva e per i piccoli Stati membri diverrebbe irragionevolmente difficile e finanziariamente oneroso trovare enti legittimati transfrontalieri diversi dagli enti pubblici.

L'Estonia ritiene che la determinazione dell'ambito di applicazione di una direttiva sul diritto dei consumatori tramite un elenco di 68 strumenti, comprendente sia direttive che regolamenti, non sia chiara e risulti estremamente difficile da applicare nella pratica. Ad esempio, abbiamo difficoltà a comprendere come determinare l'ambito di applicazione nel caso di una direttiva di armonizzazione minima recepita nel diritto nazionale nel caso in cui le norme nazionali vadano oltre le disposizioni della direttiva.

Esprimiamo inoltre il nostro disappunto riguardo alla notevole riduzione dei termini per il recepimento e l'applicazione della direttiva rispetto a quanto previsto nell'orientamento generale. Tali termini non sono sufficienti per consentire a un piccolo Stato membro come l'Estonia, che non dispone di un sistema per le azioni rappresentative, di istituire questo complesso sistema.

Ribadendo il proprio sostegno all'obiettivo della protezione dei consumatori, l'Estonia si asterrà quindi dal voto su questa direttiva.